

N. 664/2020 R.G.



**TRIBUNALE DI BOLOGNA**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

Nella causa n. 664/2020 R.G.  
promossa da  
**ORANGE SOLUTION S.R.L.**  
contro  
**ANDREA COSTA IMOLA BASKET SSDARL**

**Verbale dell'udienza in assenza**  
**conseguente a trattazione scritta**  
**(art. 221, comma 4, d.l. 19.5.2020, n. 34,**  
**convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 17.7.2020, n. 77)**

Oggi **29 ottobre 2020**, alle ore **10,45**

il giudice, esaminate le note scritte depositate dai difensori,  
osserva quanto segue.

**ORDINANZA**

Il giudice,  
esaminato il fascicolo informatico:  
ritenuto che:

- la presente udienza si svolge secondo la modalità della trattazione scritta (art. 221, comma 4, d.l. 19.5.2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 17.7.2020, n. 77)
- si verte in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo;
- all'esito della prima udienza non è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto:
  - la mediazione demandata dal giudice non ha portato ad un accordo tra le parti;
  - non vi è ragione di tornare sul tema della provvisoria esecuzione;
  - merita accoglimento l'istanza di concessione dei termini per memorie istruttorie:
  - l'istanza merita accoglimento;
  - nella fissazione della nuova udienza si tiene conto della priorità assegnata alle cause di più remota iscrizione a ruolo e delle conseguenze prodotte dalla, ormai cessata, sospensione dell'attività giudiziaria e dei termini processuali, temporaneamente introdotta dalla speciale disciplina processuale civile dell'emergenza epidemiologica;
  - poiché la nuova udienza cadrà nel marzo 2021, non è possibile, allo stato, disporre lo svolgimento secondo la modalità della trattazione scritta: infatti, il termine previsto dall'**art. 221, 2° co., d.l. 19 maggio 2020, n. 34**, convertito in legge, con modificazioni, dalla **l. 17 luglio 2020, n. 77**, è stato **prorogato al 31 dicembre 2020** (art. 1, 3° co., lettera a) e lettera

**b), n. 7, d.l. 7 ottobre 2020, n. 125:** disposizioni, queste, neppure menzionate dall'art. 23, 1° co., d.l. 28 ottobre 2020, n. 137);

- ad ogni modo, alla luce dell'art. 175 c.p.c., è opportuno mantenere un contatto telematico tra difensori e giudice anche prima della nuova udienza, in considerazione del verosimile protrarsi dell'obbligo di rispettare, a quella data (**11 marzo 2021**), le misure di distanziamento e di evitare gli assembramenti (il che incide sulle modalità di accesso agli uffici giudiziari);

- per le ragioni già illustrate in analoghe occasioni di applicazione del diritto processuale civile dell'emergenza epidemiologica (v., fra le altre, Trib. Bologna, ord. 18 maggio 2020, <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24203.pdf>; Trib. Bologna, ord. 26 maggio 2020, <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23663.pdf>; Trib. Bologna, ord. 29 maggio 2020, <http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/24180#gsc.tab=0>), visto l'art. 175 c.p.c., è opportuno avvalersi degli strumenti offerti dal P.C.T. al fine di realizzare il contraddittorio telematico, nella linea di una (equilibrata e governata dal giudice, responsabile della direzione del procedimento, nel rispetto del principio del contraddittorio, artt. 101 e 175 c.p.c.) dematerializzazione del processo civile (Trib. Bologna, 6 maggio 2020, n. 695, in *Giur. it.*, 1671, 2020; con riguardo ad ipotesi particolari, v. già, fra le altre, Trib. Bologna, ord. 21 settembre 2017, *"Merito ed extra" del Foro Italiano*, Trib. Bologna, ord. 11 dicembre 2017, <http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/18774#gsc.tab=0>, Trib. Bologna, ord. 26 marzo 2019, [https://news.ilcaso.it/news\\_6131/01-04-19/Contraddittorio telematico senza necessit%E0 di fissazione dell-udienza](https://news.ilcaso.it/news_6131/01-04-19/Contraddittorio telematico senza necessit%E0 di fissazione dell-udienza));

- in linea generale, bilanciando, da un lato, l'interesse al buon funzionamento della giustizia, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio tra le parti, e, dall'altro, le esigenze di sicurezza sanitaria, come necessario nel contesto della pandemia in atto e tanto più nell'attuale incerta situazione (con **delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020** è stato prorogato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; misure urgenti sono state disposte con il **d.l. 7 ottobre 2020, n. 125** e il **d.l. 28 ottobre 2020, n. 137**), è opportuno riservare la comparizione dei difensori in udienza alle sole attività che necessitino effettivamente, a garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio ed avuto riguardo a natura ed oggetto della causa, di un confronto diretto tra i difensori e il giudice (confronto superfluo quando, ad esempio, i difensori si limitino a chiedere l'assegnazione dei termini ex art. 183, 6° co., c.p.c. o un rinvio in pendenza di mediazione o trattative: così già Trib. Bologna, ord. 8 luglio 2020, proc. n. 1149/2020, <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24137.pdf>) e che non possano essere adeguatamente svolte mediante il deposito di sintetiche e puntuali deduzioni scritte (ad es., in ordine alla prova contraria proposta dalla controparte: ad ogni modo, il controllo giudiziale sull'ammissibilità e rilevanza della prova è esercitato d'ufficio e l'art. 183, 7° co., c.p.c. non esclude la possibilità di provvedere sulle istanze istruttorie prima di – e dunque senza l'assoluta necessità di celebrare – un'apposita udienza in presenza, salva la facoltà delle parti di rivolgere al giudice specifica e motivata istanza di audizione diretta; cfr., fra le altre, Trib. Bologna, d. 11 marzo 2020, proc. n. 3722/2018, o Trib. Bologna, ord. 23 marzo 2020, proc. n. 8429/2019, recanti decisione sulle istanze istruttorie già compiutamente formulate dalle parti nelle memorie ex art. 183, 6° co., c.p.c., depositate prima ed in vista di una udienza destinata, per effetto di *ius superveniens* conseguente alla pandemia, ad un rinvio *ex lege*; con specifico riguardo alla fissazione di una nuova udienza in periodo non regolato dalle speciali norme del diritto processuale civile dell'emergenza epidemiologica, v. ad es. Trib. Bologna, ord. 8 luglio 2020, proc. n. 1149/2020 R.G., cit.; Trib. Bologna, ord. 23



luglio 2020, proc. n. 21032/2019 R.G.,  
<http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24157.pdf>; Trib. Bologna, ord. 28 settembre  
2020, proc. n. 19694/2019,  
[https://www.giuraemilia.it/wfcBancaDati/wfProvvedimentoSelezionato.aspx?ID=o19694\\_19iiB](https://www.giuraemilia.it/wfcBancaDati/wfProvvedimentoSelezionato.aspx?ID=o19694_19iiB)  
[O&](#); Trib. Bologna, ord. 6 ottobre 2020, proc. n. 2670/2020 R.G.; Trib. Bologna, ord. 15  
ottobre 2020, proc. n. 5767/2020 R.G.; Trib. Bologna, ord. 15 ottobre 2020, n. 6571/19 R.G.);

- nel caso di specie, si assegna termine per una sintetica memoria, il cui contenuto è meglio descritto in dispositivo, da depositarsi in via telematica prima della nuova udienza: dopo aver esaminato le memorie e dunque analizzato le deduzioni, le istanze e le eccezioni formulate dalle parti, il giudice, ove non appaia necessario sentire i difensori, potrà dare i provvedimenti del caso con ordinanza anteriore all'udienza, soggetta a comunicazione ex art. 136 c.p.c.;

- la presente ordinanza, inserita nel verbale di una udienza nota ai difensori e dunque di agevole consultazione grazie agli ordinari strumenti del P.C.T., non è oggetto di autonoma comunicazione;

**p.q.m.**

visti gli artt. 175 e 183, c.p.c.

- **assegna alle parti** con decorrenza dal **20 novembre 2020** (giorno non computato nel termine) i termini ex art. 183, 6° co., c.p.c. per il deposito di memorie **estremamente sintetiche**: i difensori avranno cura di **non ripetere** quanto già esposto negli **atti introduttivi o nei successivi scritti** (sarà sufficiente farvi richiamo) e di **evidenziare per punti**, anche con riferimento ad eventuali capitoli di prova o temi di indagine tecnica, **quali siano i fatti controversi e quelli pacifici**, contribuendo così a rendere più chiara ed agevole l'individuazione del *thema probandum*;

- **fissa** la nuova udienza **giovedì 11 marzo 2021 ore 11.30 per l'esame delle eventuali istanze istruttorie**: le parti potranno depositare **entro il 4 marzo 2021** una **estremamente sintetica memoria autorizzata**, articolata per punti, con la quale **prendere posizione in ordine alle deduzioni di controparte**, riferire circa eventuali trattative per una definizione amichevole della controversia e formulare o confermare le **istanze ai fini dell'eventuale prosieguo del processo**; in assenza di questioni particolari (che, se effettivamente sussistenti, potranno essere segnalate dai difensori con la predetta memoria), il giudice potrà dare con ordinanza i provvedimenti del caso anche prima della nuova udienza, salva la facoltà per i difensori di chiedere al giudice la loro audizione; diversamente, resterà ferma l'udienza fissata alla data di cui sopra;

- **invita** le parti ad una **soluzione amichevole possibilmente prima del deposito della prima memoria e comunque della prossima udienza**: in caso di accordo anteriore all'udienza, i difensori ne daranno tempestivo avviso al giudice sia in via informale (email) che mediante comunicazione depositata in via telematica; in tal caso, le parti potranno depositare in telematico dichiarazione di **rinuncia agli atti e relativa accettazione** (dandone avviso al giudice via email) per consentire così l'immediata declaratoria di estinzione senza fissazione di altra udienza; in mancanza di accordo, le **spese processuali** saranno regolate secondo la soccombenza.

Il giudice  
Antonio Costanzo

